

**I.N.P.D.A.P**

**DIREZIONE GENERALE – STRUTTURA DI PROGETTO  
PER GLI INVESTIMENTI, LA GESTIONE E LA  
DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

***DI SERVIZIO PER LA***

***SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO***

***A TEMPO DETERMINATO.***

# Indice

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Pagina</u>
<b>PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI</b>		
1	Oggetto del Capitolato	3
2	Modalità di espletamento della gara	3
3	Deposito Cauzionale	3
4	Trattamento dei dati	4
5	Invariabilità dei corrispettivi	4
6	Validità della graduatoria	4
7	Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	4
8	Pagamenti	5
9	Esecuzione in danno	5
10	Spese, Imposte e Tasse	5
11	Fallimento dell'assuntrice o morte del titolare	5
12	Subappalto	5
13	Cessione del contratto	6
14	Foro competente	6
15	Rinvio a norme di diritto vigente	6
<b>PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI</b>		
16	Oggetto della fornitura	7
17	Modalità di espletamento del servizio	7
18	Offerte	8
19	Aggiudicazione	8
20	Modalità di pagamento	9
21	Obblighi delle parti	9
22	Sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo	10
23	Penali	10
24	Risoluzione del contratto	10
25	Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio	10
26	Provvedimenti disciplinari	10
27	Facoltà di recesso	11

# Parte Prima - Condizioni Generali

## **ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, dalla data di affidamento del servizio fino al 31.12.05. E' ammesso ricorso alla trattativa privata per eventuali nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157.

## **ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA**

Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nel bando di gara.

## **ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE**

### **3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO**

Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, in misura pari ad 1/30 (un trentesimo) dell'importo base complessivo. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 3.3), dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara.

### **3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari ad 1/20 (un ventesimo) dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni

stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. **La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al "Prime rate" più 2 (due) punti.** Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nel successivo punto 3.3) deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

### **3.3) MODALITA' DI COSTITUZIONE**

I depositi cauzionali, i cui importi saranno precisati negli atti di gara, potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità:

a) con versamento sul c/c intestato a: INPDAP – spese di funzionamento – le cui coordinate bancarie sono:

PAESE	check digit	CIN	ABI	CAB	N.CONTO
<b>IT</b>	<b>43</b>	<b>O</b>	<b>01005</b>	<b>03382</b>	<b>000000208919</b>

o con assegni circolari (intestati direttamente all'INPDAP);

b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.

## ***ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI***

Ai sensi della legge 675/96, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Il Titolare dei dati in questione è l'INPDAP.

## ***ART. 5 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI***

I corrispettivi offerti in sede gara **non potranno subire variazioni** per tutto il periodo contrattuale.

## ***ART. 6 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA***

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle mede-

sime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

### ***ART. 7 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO***

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.

L'Istituto si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

### ***ART. 8 – PAGAMENTI***

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Istituto. .

### ***ART. 9 – ESECUZIONE IN DANNO***

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

### ***ART. 10 – SPESE, IMPOSTE E TASSE***

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.  
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

### ***ART. 11 – FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE***

L'assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

### ***ART. 12 – SUBAPPALTO***

Non è consentito il sub-appalto.

### ***ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO***

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

### ***ART. 14 – FORO COMPETENTE***

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

### ***ART. 15 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE***

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore.

## Parte Seconda - Condizioni Speciali

### **ART. 16 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'INPDAP – Struttura di Progetto per gli investimenti, la gestione e la dismissione degli immobili a reddito, procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro temporaneo, fino ad un numero massimo di 15 complessivi, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili delle categorie B2 o C1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale - Enti Pubblici non economici.

- Per quanto riguarda la categoria C1 i prestatori di lavoro dovranno essere in possesso di laurea almeno triennale in Discipline Giuridiche o Economico Aziendali.
- Per quanto riguarda la categoria B2 i prestatori di lavoro dovranno essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore in materie ragionieristiche, aziendali e contabili.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire all'Istituto uno strumento contrattuale volto a consentire l'utilizzo temporaneo di particolari professionalità per le esigenze straordinarie derivanti dalla gestione diretta del patrimonio immobiliare a reddito e relativo processo di dismissione e dall'avvio dell'attività di gestione degli investimenti mobiliari, che non possano essere soddisfatti con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze di carattere straordinario.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei prestatori di lavoro.

### **ART. 17 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle seguenti modalità:

- A) L'INPDAP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alle singole richieste di prestatori di lavoro temporaneo con indicazione del profilo professionale, del titolo di studio e delle competenze e conoscenze richiesto per lo svolgimento dell'attività, comunicando altresì la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta.
- B) I prestatori di lavoro temporaneo dovranno essere proposti all'INPDAP entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta o minor termine offerto in sede di gara.  
Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova.
- C) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle attività previste per i dipendenti di cui alle categorie B2 o C1 (area professionisti) del vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non economici, con inquadramento corrispondente.
- D) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista, fatte salve eventuali ore di straordinario.

- E) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. Enti Pubblici non economici, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- F) La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
- G) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richieste di fornitura.
- H) L'INPDAP corrisponderà all'Impresa fornitrice il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenza del lavoratore per malattie o infortunio nessun corrispettivo è dovuto all'Impresa fornitrice, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro.
- I) L'INPDAP adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione e informazione, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 18 – OFFERTE**

L'offerta economica, redatta in bollo e posta in busta chiusa e sigillata separata dalla rimanente documentazione, dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente ed essere firmata dal legale rappresentante.

Nell'offerta dovrà essere indicato in cifre e lettere:

**Il prezzo orario totale per la categoria C1 - livello economico 1, IVA compresa,** , a sua volta suddiviso nelle componenti:

- a) costo orario lavoratore
- b) margine d'agenzia (al netto dell'IVA al 20%)

Il costo orario lavoratore della categoria B2 verrà calcolato applicando a quello offerto per la categoria C1 il coefficiente corrispondente alla differenza di costo orario così come di seguito indicato:

<b>B 2</b>	<b>0,908</b>
<b>C 1</b>	<b>1</b>

**Il margine d'agenzia, invece, dovrà rimanere invariato, in valore assoluto per entrambe le categorie.**

Il prezzo orario totale offerto per la categoria C1 (e di conseguenza per la categoria B2) dovrà essere onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione richiedente.

I concorrenti potranno, preferibilmente, compilare l'apposita "scheda offerta economica".

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la presentazione si intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente capitolato e del bando di gara.



L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica da parte di apposita commissione giudicatrice.

**Il “costo orario lavoratore” è determinato sulla base di un divisore orario pari a 156 (ore convenzionali mensili) e include le seguenti voci retributive e contributive, in aggiunta agli oneri tipici dell’attività di somministrazione di lavoro (contributo fondo nazionale per la formazione, ente bilaterale, ecc.):**

- retribuzione oraria
- retribuzione differita ( tredicesima mensilità, ferie e ex festività, festività, TFR)
- Indennità di Ente
- Contribuzione di legge
- Assicurazione INAIL con tasso del 4°/°°

**Nel “costo orario lavoratore” non sono compresi i seguenti elementi:**

- Ore straordinarie ( normali, notturne, festive, notturne/festive) per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto nel vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici;
- Eventuali aumenti contrattuali intervenuti a seguito del rinnovo C.C.N.L.
- Trasferte fuori Sede.
- Buoni pasto del valore di € 8, di cui € 6,4 da fatturare all’INPDAP (esente da IVA) e € 1,60 a carico del dipendente.

Al lavoratore inquadrato in posizione economica C1, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto Enti Pubblici Non Economici 2002-2005 spetta il seguente trattamento economico:

Stipendio tabellare mensile	1.489,80
Indennità di Ente (art.26 CCNL 2002-2005)	160,00
<b>Totale</b>	<b>1.649,80</b>
<b>Rateo 13° mensilità</b>	124,15
<b>TOTALE</b>	<b>1.773,95</b>
<b><u>DIVISORE ORARIO</u></b>	156,00
<b>Quota oraria (€/ora)</b>	<b>11,37</b>
ONERI PREVIDENZIALI CONTO ENTE*	
Ritenuta CPDEL 23,80%	2,71
Ritenuta ENPDEP 0,093%	0,01
INAIL 4‰	0,05
IRAP 8,50%	0,97
<b>Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri Conto Ente (€/ora)</b>	<b>15,10</b>
<b>Quota TFR mensile</b>	<b>134,50</b>
N.B.: In base all'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. - quadriennio 2002/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare.	

\* I valori indicati sono relativi ai dipendenti di ruolo. Ai prestatori di lavoro a tempo determinato dovranno essere applicate le aliquote contributive INPS.

- TFR: il T.F.R. è determinato ai sensi della L. 335/1995 e del D.P.C.M. 20/12/1999.

- Ferie e festività sopresse: spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività sopresse/anno.
- Festività: delle eventuali festività ricadenti nel periodo si dovrà tenere conto nella determinazione del "costo orario del lavoratore" (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività infrasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale).  
Oneri assicurativi:
- Coefficiente INAIL: da calcolarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 196/1997 come modificato dall'art. 55, comma 7, della Legge n. 144/1999, e della circolare INAIL n. 632/P.G.5 del 2/3/2001)
- Tariffa INAIL: 0722
- Posizione INAIL: n. 65406424

E' riconosciuto al lavoratore temporaneo n. 1 (uno) buono-pasto per ogni rientro pomeridiano superiore a 30' dopo aver completato almeno 6 ore e 30' di prestazione lavorativa ed avere effettuato una pausa di almeno 30'. L'importo del buono pasto è di 8,00 Euro (con fatturazione all'INPDAP di Euro 6,40 e recupero di Euro 1,60 sulla busta paga del lavoratore).

## **ART. 19 – AGGIUDICAZIONE - RISERVA**

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D. Lgs 157/95, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'art. 25 del citato D.Lgs.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica, come previsto dall'art. 6 del presente capitolato.

**L'INPDAP si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, o di ritardare l'aggiudicazione, in mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie sui capitoli interessati, senza che la Ditta prima classificata possa avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.**

**L'INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale alla fornitura, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.**

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

## **ART. 20 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'INPDAP si obbliga a corrispondere all'impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, il prezzo base offerto per la categoria C1 moltiplicato per il coefficiente corrispondente a ciascuna categoria, così come meglio indicato all'art. 18 del presente capitolato.

Il prezzo orario offerto è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, con la sola eccezione relativa a:

- ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne - festive), per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto dal vigente C.C.N.L. - Enti Pubblici non economici;
- rinnovo C.C.N.L.;

- oneri per buono pasto a carico dell'impresa utilizzatrice e da rimborsare all'Impresa fornitrice;
- trasferte fuori sede.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'INPDAP ed il lavoratore sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'impresa fornitrice:

- entro le ore 12,00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- entro le ore 12,00 di ogni primo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro.

Ogni singola fattura, per essere liquidata, dovrà essere corredata della scheda di cui sopra, a prova della regolarità del servizio eseguito e dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

## **ART. 21 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

- 1) L'impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali.
- 2) L'INPDAP è obbligato, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice.
- 3) Il prestatore di lavoro temporaneo dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'INPDAP per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti.
- 4) L'impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni.

## **ART. 22 – SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO**

- In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nei termini che verranno convenuti.
- Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta dall'Istituto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni del prestatore di lavoro.
- Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, la società appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione nei termini contrattuali.

## **ART. 23 – PENALI**

In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trentapercento) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

## **ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di 5 inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia:

- se l'impresa appaltatrice ometta di fornire o sostituire i lavoratori;

- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'INPDAP.

### **ART. 25 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali. Nei casi previsti dall'art. 27, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto.

### **ART. 26 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'impresa appaltatrice, come previsto dall'art. 6, comma 6, della Legge 196/97.  
L'INPDAP comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276.  
L'impresa appaltatrice porterà a conoscenza dell'INPDAP tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

### **ART. 27 – FACOLTA' DI RECESSO**

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R..